

STATUTO

L'ALBERO DELLA VITA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASABONA KR VIA
MONTAGNAPIANA 178
Numero REA: KR - 221415
Codice fiscale: 03909020798
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Alligato "A" al n."17.358" di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'
"L'ALBERO DELLA VITA - COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Casabona la Società Cooperativa denominata **"L'ALBERO DELLA VITA - COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17;
- b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei

soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della Società, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) area servizi sociosanitari ed educativi inclusi quelli elencati nell'articolo 1 lett. A) L. 381/91:

1) Favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;

2) Favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc.;

3) Diffondere l'idea dei servizi sociali con soluzioni anche terapeutiche di alto significato umano e sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione, ricerca e studio;

4) Realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e residenze per giovani in difficoltà, minori, ragazze madri ecc.;

5) Realizzare e gestire in convenzione e non servizi di assistenza domiciliare agli anziani, e persone disabili;

6) Gestione di attività turistico alberghiere ed extralberghiere "ostello della gioventù" il tutto finalizzato allo scambio culturale fra i giovani con eventuale servizio di ristorazione, somministrazione cibi e bevande, lavanderia, stileria;

7) promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali, turismo sociale, culturale anche attraverso l'organizzazione e la gestione di viaggi, visite guidate ecc.;

8) gestione asili nido;

9) l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche o sensoriali, ai soggetti portatori di handicap che per la qualità dell'handicap subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psico-sociali, la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;

10) servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro, di assistenza domiciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, terapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, infermi e portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, nonché' in favore di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in situazioni di disagio, al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione e favorirne la riabilitazione e l'integrazione sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati nonché' piani d'inserimento lavorativo personalizzati aventi finalità riabilitative che colleghino funzionalmente la predetta attività socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, ed anche in collaborazione con le asp, gli enti locali e le associazioni rappresentative dei soggetti suddetti;

11) fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso case di cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura;

12) servizi di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina e servizi telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli locali, nazionali ed internazionali;

13) gestione di centri residenziali e/o semi-residenziali, socio-educativi, terapeutici e di riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli ricreativi, comunità alloggio, case famiglie, case di riposo, case-albergo, residenze sanitarie assistenziali, centri e servizi di accoglienza, in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale;

14) assistenza domiciliare ad anziani, a soggetti portatori di handicap fisico e psichico, a malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza o riabilitazione onde favorire l'esercizio di attività che altrimenti sarebbero precluse;

15) assistenza, animazione e gestione di case di riposo, comunità alloggio, centri diurni, di ospedali e day hospital compresa eventuale somministrazione di cibi e bevande, ristorazione, cura e servizi alla persona, stireria e lavanderia;

16) trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani, portatori di handicap fisico e psichico, malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza, sia nel territorio nazionale che estero;

17) servizi di assistenza presso soggiorni estivi per anziani;

18) realizzazione e gestione case di riposo, casa-famiglia, centro diurno e S.I.R. (struttura intermedia residenziale);

19) gestione centro diurno o centro sociale per anziani presso la casa di riposo;

20) assistenza domiciliare diurna e notturna;

21) servizio di prenotazioni visite specialistiche, disbrigo pratiche sanitarie ed amministrative;

22) servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la famiglia, la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;

23) realizzazione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché' servizi integrati per residenze protette;

24) realizzazione gestione di comunità terapeutiche;

25) realizzazione gestione di strutture protette, comunità alloggio, unità di convivenza, centri socioriabilitativi, case di riposo, asili nido, case di cura, ecc.;

26) attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso/teleassistenza);

27) attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;

28) attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanitaria e sociale per portatori di handicap fisico-psichico e/o sensoriale, minori, anziani, sofferenti psichici, mediante servizi sanitari e di riabilitazione;

29) assicurare continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali;

la cooperativa si propone, inoltre, di:

30) svolgere attività di assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone provenienti da paesi stranieri, apolidi e rifugiati politici, presenti sul territorio nazionale;

31) di promuovere iniziative per favorire l'inserimento e l'integrazione di persone provenienti da paesi stranieri, apolidi e rifugiati politici, presenti sul territorio nazionale, nella vita sociale e di lavoro in posizione di uguaglianza con i cittadini italiani;

32) di sviluppare le relazioni sindacali, sociali, produttive, economiche sul territorio nazionale con i paesi in via di

sviluppo economico democratico;

33) realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove;

34) favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;

35) favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc.;

36) realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e residenze per giovani in difficoltà, minori, ragazze madri, stranieri con eventuale somministrazione di cibi e bevande, ristorazione, servizi alla persona, stireria ecc.;

37) promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali;

38) attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca, documentazione e attività editoriali connesse;

39) promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia socio-sanitaria ed educativa;

40) gestire ricerche territoriali nel campo della sanità e dei servizi sociali;

41) realizzazione e gestione di strutture o comunità terapeutiche agricole, fattorie didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso di animali (ippoterapia, dogterapia, ecc.);

42) la promozione, progettazione, organizzazione e gestione di attività educative e formative a favore dei propri soci e di terzi, in particolare verso persone che vivono in situazione di disagio economico e sociale;

43) lo svolgimento di attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con produttori svantaggiati e dell'economia ecosolidale, sia locali che provenienti da aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "organizzazione internazionale del lavoro" (oil) e dei principi del commercio equo e solidale regolamentati dagli organismi nazionali ed internazionali ad esso deputati;

44) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti temi:

- commercio equo e solidale con i produttori di paesi del sud del mondo e comunque di territori economicamente svantaggiati;
- solidarietà, interculturalità, legalità, cultura di pace e

nonviolenza;

- responsabilizzazione ed eticità nei consumi;
- finanza etica;
- armonico rapporto persona-ambiente,
- sviluppo sostenibile;
- turismo responsabile;

in particolare, per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa può, a mero titolo esemplificativo, secondo i criteri e le finalità sopra descritte:

45) gestire "botteghe del mondo", ossia punti vendita a terzi con somministrazione di alimenti e bevande dei prodotti del commercio equo e solidale, luogo di incontro tra i soci e di sensibilizzazione e di formazione sulle tematiche dello scopo sociale;

46) svolgere attività di vendita di beni e prodotti dell'economia solidale, della legalità, biologici e/o ecologici, o ad alto impatto sociale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione e la diffusione sul territorio locale, nazionale o estero;

47) svolgere attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, pub, bar e generalmente locali per la diffusione di beni e prodotti dell'economia solidale, della legalità, biologici e/o ecologici o ad alto impatto sociale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione e la diffusione sul territorio locale, nazionale o estero;

48) Importare prodotti da paesi in via di sviluppo e rivenderli a botteghe del mondo o al dettaglio;

49) gestire servizi di catering bio e/o equo-solidale, km0 o ad alto impatto sociale con l'obiettivo di educare i soci ed i terzi all'utilizzo di prodotti alimentari biologici ed equo-solidali;

50) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, attività di turismo responsabile, anche al fine di valorizzare e salvaguardare il patrimonio ambientale, culturale e sociale dei diversi contesti territoriali e, in particolare, del sud Italia;

51) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione e/o con il finanziamento o in convenzione con altri organismi, pubblici o privati, attività educative e formative nelle materie oggetto della cooperativa, in qualunque forma, quali percorsi formativi, corsi di aggiornamento, animazioni nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, servizio civile nazionale ed estero, tutoraggio per tirocini formativi, anche accogliendo stage e altre forme di formazione-lavoro;

52) svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico, naturalistico e/o socio-culturale,

anche in collegamento con il contributo di enti pubblici e privati, o la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli ed altri strumenti multimediali, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale;

53) promuovere, progettare e svolgere attività di studio e ricerca attorno ai temi dell'economia solidale, dell'integrazione e coesione sociale e culturale, della partecipazione sociale e di ogni altro tema connesso allo scopo sociale;

53) progettare per sé o per conto terzi attività connesse alla promozione e all'inclusione sociale e culturale;

54) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, nonché' servizi sociali, con eventuali annessi pubblici servizi per la somministrazione di bevande e alimenti, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura ecc. che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; nonché', con particolare riguardo al corretto rapporto tra persona e ambiente, promuovere creare e gestire centri didattici e di sensibilizzazione sociale sulle pratiche di economia eco-solidale e su stili di vita che consentano a tutti, nel sud e nel nord del pianeta, di vivere quanto più possibile con le proprie risorse nel rispetto rigoroso del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni culturali ed in spirito di collaborazione e solidarietà reciproca;

55) operare nel campo della cooperazione internazionale, attuata in autentico spirito di collaborazione tra popoli e tendente a favorire una più piena realizzazione dell'individuo, sia coinvolgendo e responsabilizzando i propri soci, le associazioni, gli enti locali, le scuole, i gruppi di volontariato, le forze sociali organizzate e i cittadini tutti sulle problematiche dello squilibrio tra nord e sud del mondo, della pace e della solidarietà, sia progettando, attuando e/o sostenendo forme di cooperazione diretta o indiretta con le comunità viventi nei paesi e nelle regioni economicamente svantaggiate, per soddisfare esigenze espresse dalle comunità stesse, determinate in base a principi di autogestione;

56) promuovere sul territorio la finanza etica per lo sviluppo della rete del commercio equo e solidale e per il sostegno delle iniziative di microcredito finalizzate allo sviluppo dei produttori dei paesi e delle aree svantaggiate;

57) raccogliere fondi, donazioni e contributi da soci, da enti e da singoli privati per destinarli alle attività sociali;

58) Distribuzione alimenti in esperienze tipo banco alimentare, emporio solidale a persone in difficoltà, organizzare campagne contro lo spreco alimentare, raccogliere e ridistribuire gratuitamente alimenti prossimi alla scadenza a individui o altre associazioni, promuovere campagne contro lo spreco a-

limentare;

b) area inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 lett. B) della L. n. 381/91:

in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione in forma stabile ovvero temporanea di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- organizzare e gestire servizi di catering all'interno ed all'esterno di strutture (civili abitazioni, locali pubblici, parchi all'aperto);
- produrre e commercializzare prodotti tipici locali e non;
- gestire servizi turistici e ricreativi;
- gestire direttamente impianti, aziende e laboratori, per il reinserimento sociale di giovani, ammalati, disadattati e svantaggiati, in tutte le loro forme, nonché' attuare la commercializzazione dei beni prodotti;
- partecipare a gare pubbliche e private per l'erogazione di servizi in genere, quali la manutenzione, pulizia, custodia di beni;
- assumere commesse da terzi;
- stipulare accordi e convenzioni con gli enti pubblici per il raggiungimento degli scopi sociali;
- organizzare e gestire corsi di formazione pre-professionali e di riqualificazione professionale;
- gestione del servizio notifiche;
- informatizzazione e sistemi informativi di enti locali;
- servizi sociali, scolastici, biblioteche, mense e trasporto scolastico;
- gestione di impianti di illuminazione pubblica;
- gestione di centri informa giovani e centri di aggregazione giovanili;
- gestione entrate comunali, tributi e pubbliche affissioni;
- pulizia e manutenzione edifici comunali;
- gestione del servizio idrico integrato;
- organizzazione e gestione gemellaggi, manifestazioni culturali, turistiche e sportive, spettacoli e celebrazioni;
- gestione in proprio o per conto terzi di strutture pubbliche e private, atte ad ospitare animali randagi;
- organizzazione e gestione di servizi di interesse pubblico, mostre, conferenze, fiere e mercati;
- organizzare e gestire in convenzione con enti pubblici o

privati, servizi di manutenzione del verde pubblico o privato, raccolta differenziata dei R.S.U.;

- organizzazione e gestione di corsi di formazione e di informazione;
- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di promozione e commercializzazione, assistenza, tutoraggio per nuove iniziative imprenditoriali, associative, sociali;
- attività di manutenzione ordinaria, che hanno la principale finalità di assicurare la piena funzionalità dei beni e servizi di proprietà privata e/o di enti pubblici;
- gestione ordinaria del servizio di manutenzione verde pubblico e/o privato;
- gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà pubblica;
- servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfezione, disinfezione di ambienti civili ed industriali, uffici, condomini, negozi, magazzini, stabilimento enti pubblici e privati;
- erogazione servizio di lettura contatori d'acqua per enti comunali;
- creazione e gestione di strutture, azioni e misure atte a diffondere e valorizzare il patrimonio culturale e folkloristico;
- gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difendere il patrimonio storico-archeologico e paesaggistico - ambientale del territorio;
- organizzazione e gestione di servizi di piccola manutenzione di immobili sia per conto di enti pubblici che privati;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione per la qualificazione del personale, in convenzione con enti pubblici e/o privati;
- gestione di servizi di corriere express, servizi postali ecc.;
- gestione di mense scolastiche, aziendali ecc., servizi scuolabus;
- servizi di infortunistica stradale;
- servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di periodici, di manifesti propagandistici ecc.;
- gestione di archivi, biblioteche, monumenti, musei, scavi e parchi archeologici, storici e naturalistici;
- gestione di attività turistico alberghiere ed extra alberghiere tipo "ostello della gioventù" ;
- servizi di accoglienza, organizzazione di servizi di b&b (bed and breakfast) e di alloggio in agriturismo;
- promozione socioculturale: salvaguardia, valorizzazione e gestione beni culturali, servizi socio-turistici, organizzazione di eventi;
- attività di salvaguardia ambientale: indagini socio-ambientali, servizi di educazione alla legalità, ecc.;
- gestione parcheggi, autorimesse e servizi di manutenzione

del territorio per conto di enti pubblici e di privati;

- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative e attività di carattere culturale, ricreativo e sportivo;
- progettazione, realizzazione e gestione di attività di animazione e ricreazione nell'ambito ricettivo - turistico;
- promozione di attività nel campo turistico, ricettivo, sportivo;
- promozione e realizzazione di collaborazioni e scambi culturali con associazioni ambientali, enti cooperativi con finalità simili;
- gestione ordinaria del servizio di manutenzione verde pubblico e/o privato;
- attività di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà pubblica;
- installazione e manutenzione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- gestione di musei, biblioteche, sagre, eventi e manifestazioni pubbliche e private;
- creazione e gestione di alberghi, hotel, alloggi, camere, bed and breakfast o altra tipologia ricettiva per ospitare turisti, congressisti, o altro;
- gestione di servizi di promozione del territorio; gestione di attività collegate al turismo, come escursioni, guide turistiche, maneggi, ecc.;
- gestione e svolgimento di lavori di manutenzione edile, stradale, giardinaggio, verde attrezzato;
- gestione di strutture sportive in genere (palestre, campo di calcio, campi da tennis, ecc.);
- attività di stampa e distribuzione di opuscoli informativi, libri, manifesti o altro riguardante le arti grafiche, tipografiche e pubblicitarie;
- la gestione di mense scolastiche, aziendali o chioschi;
- gestione servizi attinenti la ristorazione, come lavanderie, pulizie, ecc.;
- creazione e gestione di laboratori per arti e mestieri (impagliatori, intarsiatori, ceramisti, sarti, ecc.);
- apertura e gestione negozi per la vendita di prodotti tipici, biologici, km 0 o ad alto impatto sociale sia gastronomici, alimentari, bevande alcoliche e non, che di oggettistica;
- attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, apertura pub, bar, birrerie, locali di intrattenimento con cucina e non;
- apertura e gestione di gruppi di acquisto solidale;
- gestire "botteghe del mondo", ossia punti vendita a terzi con somministrazione di alimenti e bevande dei prodotti del commercio equo e solidale, luogo di incontro tra i soci e di sensibilizzazione e di formazione sulle tematiche dello scopo sociale;
- svolgere attività di vendita di beni e prodotti dell'economia solidale, della legalità, biologici e/o ecologici, o ad

alto impatto sociale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione e la diffusione sul territorio locale, nazionale o estero;

- svolgere attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, pub, bar e generalmente locali aperti al pubblico per la diffusione di beni e prodotti dell'economia solidale, della legalità, biologici e/o ecologici o ad alto impatto sociale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione e la diffusione sul territorio locale, nazionale o estero;
- acquistare da altre cooperative, associazioni, imprese e generalmente terzi o importare prodotti da paesi in via di sviluppo e rivenderli a botteghe del mondo o al dettaglio;
- organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, attività di turismo responsabile, anche al fine di valorizzare e salvaguardare il patrimonio ambientale, culturale e sociale dei diversi contesti territoriali e, in particolare, del sud Italia;
- aprire e gestire centri aggregazione sociale con somministrazione di alimenti e bevande, in cui effettuare manifestazioni culturali, sociali spettacoli, proiezioni etc.
- aprire e gestire, teatri, cinema, luoghi di spettacolo aperti al pubblico;
- aprire e gestire strutture balneari, lidi, locali aperti al pubblico e ai turisti di qualsiasi natura ricettiva con somministrazione di alimenti e bevande, ristorazione, servizi alla persona, sicurezza, e tutto quanto riguardante il corretto funzionamento degli stessi;
- servizi attinenti la formazione di personale in tutti i settori (lavorativo, informatico, gestionale, turistico, ecc.);
- progettazione e realizzazione di oggettistica, forniture, mobili con qualsiasi genere di materiale prediligendo quelli poveri e recuperati;
- manutenzione e riparazione opere da falegname, produzione, riparazione e restauro mobili, porte e serramenti, assemblaggio opere in legno; finitura di mobili, finiture di mobili quali verniciatura, lucidatura, laccatura, doratura e applicazione di tappezzeria a sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo;
- assemblaggi diversi, lavorazioni conto terzi di prodotti e materiali finiti e/o semilavorati restauro e riconversione arredamenti e attrezzature;
- realizzazione opere d'arte, di design e pubblicitarie;
- attività di design di moda e design industriale, design di moda (fashion design) per prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili e altri articoli di arredamento e di moda, nonché di altri articoli per uso personale o per la casa;
- commercializzazione di beni, servizi oggettistica e realizzazioni in genere anche non prodotti dalla cooperativa, ma

che possono rientrare nelle finalità della stessa;

- progettazione completa di aree esterni, allestimenti, fiere, parchi e standistica;
- acquisto e commercializzazione di prodotti di scarto o di rifiuto nonché ogni attività connessa o complementare a tutte quelle indicate nel presente statuto compresi i trasporti per conto proprio e di terzi;
- assistenza tecnica e legislativa relativa alla corretta gestione dei rifiuti a favore di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore di competenza;
- attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti) e monitoraggio ambientale;
- progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e private anche ad uso ricreativo e sportivo, interventi di arredo urbano, nonché interventi di riqualificazione e conservazione ambientale e di aree verdi naturali, ivi comprese sistemazioni agrarie, forestali e di recupero e conservazione del suolo, attività agricole e florovivaistiche in genere;
- attività rivolte alla formazione professionale e di orientamento dei giovani e dei lavoratori, costituire centri di lavoro finalizzati alla produzione, lavorazione e riparazione di manufatti in materiali vari;
- effettuare corsi di formazione per la corretta gestione dei rifiuti al fine di ridurre preventivamente la quantità dei rifiuti da smaltire e incentivare il recupero/riciclo;
- gestire laboratori di pratica ed insegnamento di arte e mestieri;
- valorizzazione e recupero delle attività artigianali, attraverso la gestione di laboratori artigianali;
- nel settore del turismo si propone inoltre la valorizzazione delle risorse naturali in collaborazione con enti pubblici e privati in convenzione e non, favorendo lo sviluppo di un sistema di rete tra i diversi territori a vocazione turistica e realizzare l'ospitalità diffusa sul territorio attraverso anche il recupero e l'utilizzazione di strutture già esistenti, gestione di strutture demaniali o private finalizzate a scopi turistici e sociali, gestione di centri di servizio al turismo e di ricettività turistica, d'informazione e pubblicizzazione del turismo; realizzazione di itinerari turistici, promozione e conduzione di escursioni a piedi, in mountain-bike, a cavallo ed altro; favorire una "immersione" culturale del turista nella realtà locale, organizzando incontri, manifestazioni a tema, realizzazione di sagre anche al fine di valorizzare i prodotti tipici locali;
- servizi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico, mediante interventi finalizzati al suo recupero;
- organizzazione di eventi, allestimenti fieristici;

- assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma, l'esecuzione di lavori, opere, progettazioni e studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni per conto dello stato, delle sue amministrazioni periferiche, delle regioni, degli enti locali, di enti o amministrazioni pubbliche di qualsiasi natura, nonché di privati e di terzi in genere;

- svolgere attività di carattere mobiliare e immobiliare di qualsiasi natura;

- assumere la gestione, sotto qualsiasi forma di opere e servizi pubblici o privati;

- eseguire direttamente od in collaborazione con altre cooperative e/o imprese o concedere in subappalto lavori, opere, forniture e servizi rientranti nella sua attività;

- acquistare o prendere in affitto fondi agricoli, assumere in concessione terreni ed acquistare o prendere in affitto le necessarie attrezzature per la loro conduzione;

- la conduzione dei fondi agricoli e di altri beni, mobili ed immobili, sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata e concessi, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative, in comodato d'uso gratuito, oneroso o a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge;

- la conduzione di fondi agricoli, di proprietà, in affitto o a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge;

- l'esercizio delle attività agricole e della selvicoltura, anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica, nonché lo svolgimento, in generale, di tutte le attività connesse all'agricoltura, così come identificate dalla normativa;

- la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, la conservazione, la loro manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, anche in forma di semilavorato, direttamente od aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi, consortili od associazioni di produttori che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-

lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi so-

no richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate

allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in un anno.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale; Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. Art. 7 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria; b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso; c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavo-
---	--

ro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;	
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; b.1 a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. Art. 9 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde: - per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica; - per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza. Art. 10 (Recesso del socio) Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del co-	

dice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo quan-

to previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accorda-

re al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 1.000,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-

to dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 3.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 3.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 25. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore

ai limiti di legge;

- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di €. 1.000,00
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-

sta, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- f) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
- g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- h) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;
- i) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- k) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio di Amministrazione che intendono consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una determinata decisione, formulano la proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il termine, non superiore a 15 giorni, entro cui trasmettere il consenso. La proposta è sottoscritta con firma autografa o digitale.

Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di comunicazione a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se nominato.

I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, devono comunicare al proponente e alla Società, entro il termine prescritto, la relativa volontà, espressa in forma scritta in calce alla copia del documento ricevuta.

to (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto elettronico, con firma digitale.

La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata, se nel termine prescritto sia pervenuta al proponente e alla Società l'adesione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere comunicate tempestivamente a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando:

1. la data in cui la decisione si è formata;
2. l'identità dei votanti;
3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa menzione nel libro medesimo.

Art. 27 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25, ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-

cati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 29.

Art. 29 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, componente dell'Organo di controllo, se nominato, o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia proceduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-

ca.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'articolo 2477 del codice civile. La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-

multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

CERRELLI Maria
MELIDONE Vincenzo
MANCUSO Morena
DE GIACOMO Anselmo
Carlo Perri notaio
segue impronta sigillo

"Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del D.M. 22.2.2007"
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, 2 e 3 del D.L.
82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del
Registro Imprese.
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Crotone in data 23/03/2023
al n.1255